

Contributi – Esodo bancari – Assegno straordinario – Contribuzione figurativa – Retribuzione imponibile – Prestazioni straordinarie – Vanno computate.

Corte di Appello di Firenze – 04.05.2010 n. 548 – Pres. Dott. Pieri – Rel. Dott. Schiavone - Cassa di Risparmio di Lucca (Avv. Mariani) – G.P. (Avv. Lombardi) e INPS (Avv.ti Quarta, Imbriaci).

Per favorirne il c.d. “esodo”, il D.M. n. 158/2000 ha previsto per i bancari l’assegno straordinario, da corrispondersi loro durante il periodo intercorrente tra la cessazione della attività e la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Per la quantificazione dei contributi figurativi che la banca datrice di lavoro dovrà continuare a versare durante detto periodo, deve ritenersi che, nel computo della base imponibile cui far riferimento, rientrino anche i compensi per lavoro straordinario percepiti dal dipendente nel corso dell’anno precedente l’esodo.

FATTO - Con sentenza n. 748 del 20/12/2007 il Tribunale di Lucca, giudice del lavoro accoglieva, con il favore delle spese di lite, il ricorso introdotto da G. P., condannando la Cassa Risparmio di Lucca ad effettuare i versamenti per contribuzione figurativa in ordine alla posizione del G., non solo sulla retribuzione ordinaria, quanto altresì su quella per lavoro straordinario.

La Cassa di Risparmio di Lucca Bagnoli appellava la decisione e per i motivi, meglio di seguito enunciati, concludeva per la riforma con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.

Resisteva nel grado il G., concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza appellata. Si costituiva altresì l’INPS confermando la posizione assunta già in primo grado e cioè di vantare il credito contributivo qualora in sentenza fosse stato ritenuto dovuto.

All’udienza del 16/4/2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale era data pubblica lettura.

DIRITTO - In sintesi assolutamente schematica si può dire che la questione sottoposta - secondo la prospettazione attorea - al vaglio prima del Tribunale e, quindi, ora di questa Corte sia così enucleabile:

1. il G. era stato ammesso a fruire dell’assegno straordinario previsto dal D.M. n. 158/2000, per favorire il cd. esodo dei bancari, relativamente al periodo intercorrente fra l’abbandono dell’attività lavorativa e la maturazione del periodo minimo di contribuzione per poter fruire della pensione di anzianità (per altri trattandosi della pensione di vecchiaia);
2. nell’ambito del detto periodo, il (già) datore di lavoro restava obbligato, quindi, a versare la relativa contribuzione figurativa, che il

G. riteneva doversi commisurare a tutta la retribuzione, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

Il Tribunale accoglieva il ricorso sulla base del seguente ragionamento:

- a. il D.M. demandava (art. 10) alla contrattazione collettiva la determinazione della base di calcolo relativa a detta contribuzione figurativa;
- b. gli accordi prevedevano che si dovesse fare riferimento alla retribuzione da ultimo percepita dall'interessato;
- c. poiché in questa figuravano anche gli emolumenti relativi al lavoro straordinario non si vedeva per quale ragione questa voce dovesse essere esclusa dal detto calcolo;
- d. ad ogni modo, trattandosi di contribuzione, si doveva tener conto di quanto prevedeva l'art. 12, L. n. 153/1969 che definisce retribuzione imponibile tutte le somme, a qualsiasi titolo percepite, salvo eccezioni tassativamente determinate e fra queste non figurava la retribuzione per lavoro straordinario;
- e. il rimando doveva essere ritenuto effettuato, quindi, non solo all'art. 79 CCNL/1998, quanto anche all'art. 91 della medesima contrattazione, che disciplinava il lavoro straordinario.

I motivi di appello si svolgono secondo un'articolata critica al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice e sono così schematizzabili:

- I. sul piano letterale il Tribunale aveva ignorato alcuni rimandi espliciti contenuti nel D.M. n. 158, dal che ne discendeva una distorsione nella impostazione del problema;
- II. il richiamo all'art. 12 L. n. 153/1969 era improprio, in quanto la istituzione del fondo, da cui il trattamento straordinario, aveva matrice negoziale (collettiva) ed aveva riguardo ad una fase in cui il rapporto era, per così dire, quiescente, durante la quale, quindi, non era possibile parlare di retribuzione, come considerata dal citato art. 12, L. n. 153/1969;
- III. il rimando fatto dal D.M. alla contrattazione doveva essere riferito al solo art. 79, di per sé esaustivamente identificativo della base di calcolo, senza che si potesse fare ricorso ad altre voci comunque retributive, in quanto all'autonomia negoziale collettiva era stato demandato il potere di stabilire cosa fosse imponibile e cosa fosse escluso.

Considera la Corte come risultino infondati i motivi di appello appena descritti.

Innanzitutto, va detto come risulti sorprendente la critica mossa al primo giudice di aver totalmente ignorato il rimando operato dal D.M. alla contrattazione collettiva,

così fornendo una interpretazione abrogatrice. E su tale concetto ritorna più volte.

Ebbene, la Corte considera l'ingiustificatezza dell'appunto, posto che, al contrario, il Tribunale è partito proprio dalla lettera della norma per dedurne, secondo la sua interpretazione, che il rimando fosse non solo alla retribuzione come disciplinata dall'art 79 cit., quanto anche al successivo art. 91. Sfugge la motivazione dell'insistenza nel dire che il giudice di prime cure abbia ignorato il rimando.

Ad ogni buon conto, la normativa posta a presidio della vicenda deve così essere individuata:

A. D.M. n. 158/2000 art. 10, c: *“La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7”*;

B. Il detto comma 7 recita: *“La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata”*.

Da tanto se ne ricava immediatamente, quindi, che anche per l'assegno straordinario di cui alla fattispecie in esame, che la contribuzione debba essere calcolata facendo riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, con riguardo all'ultima mensilità percepita dall'interessato.

Indubbiamente, qui sorge il problema se il rimando sia solo all'art 79, CCNL/1998 - che disciplina il trattamento economico ed individua le singole voci che lo compongono -, ovvero, come ha ritenuto il giudicante di primo grado, anche all'art. 91, dedicato al trattamento riservato al lavoro straordinario.

Si legge all'art. 79 cit.: *“Trattamento economico: Fermo quanto previsto al capitolo VII del presente contratto, le voci che, compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:*

- *stipendio;*
- *scatti di anzianità;*
- *importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità;*

e, ove spettino

- *indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, ecc)”*.

L'art. 91 che il Tribunale ritiene, comunque, investito dal detto rimando, recita: *“Banca delle ore-Lavoro straordinario: L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali”*. Segue la concreta disciplina distinguendo, per le ore aggiuntive, quelle da compensare con la flessibilità o con recuperi, da quelle di lavoro straordinario vero e proprio, stabilendo: *“Lavoro straordinario: oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato”*. Segue la minuta disamina.

Principio d'ordine generale da cui prendere le mosse è che nel nostro ordinamento la contribuzione utile ai fini previdenziali sia commisurata agli emolumenti corrisposti per compensare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative. Esso è espresso all'art. 12 L. n. 153/1969 - richiamato dal primo giudice - e non si può dire che non trovi applicazione nel caso *de quo* per il solo fatto che il meccanismo dell'esodo anticipato affondi le sue origini nella contrattazione collettiva, in quanto, poi, il concreto *quantum* del trattamento pensionistico finisce con l'essere sopportato dall'Istituto di previdenza che ha il diritto/dovere di percepire la contribuzione di legge, rispetto alla quale non può essere concesso alcuno spazio alla contrattazione di diritto comune.

Detto ciò, però, la correttezza della decisione del Tribunale affonda le sue radici nella esatta interpretazione data al dettato letterale della disposizione regolamentare.

A parere di questa Corte d'appello si può dire che, in estrema sintesi, la chiave di lettura debba essere individuata nella specificazione contenuta nell'ultima parte del comma 7.

Ebbene, nella prima parte, si parla genericamente di retribuzione mensile e se ci si fermasse ad essa allora buon gioco avrebbe sia l'appellante (che il Tribunale) ad argomentare in maniera contrapposta su cosa inserire e cosa no in quella definizione. Se però si prosegue nella lettura, si rileva che le parti hanno voluto specificare ulteriormente e pragmaticamente quale fosse il loro intendimento. D'altronde, il pragmatismo a cui risulta ispirata la citata norma è, per così dire, obbligato, poiché derivato da una fotografia della situazione in essere in un certo momento. Non bisogna dimenticare, infatti, che, alcuni anni prima della maturazione della pensione di vecchiaia, ovvero del minimo contributivo per accedere a quella di anzianità, il rapporto di lavoro viene, per così dire, interrotto ed è a quel momento che il D.M. guarda sia per il futuro, al fine di stabilire all'ammontare della contenzione mancante, che per il passato, allo scopo di individuare su quali voci retributive calcolare la contribuzione in

concreto da versare. Rapporto che, da questo punto di vista, non riceve, invece alcuna interruzione, in quanto il datore di lavoro (*rectius*: il Fondo che, però, risulta finanziato da contribuzione datoriale: vds. art. 6, c. 3: “*Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato (...) relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata*”) resta sempre obbligato a proseguire nell’adempimento della sua prestazione previdenziale.

Ebbene, premesso che le parti collettive, parlando di retribuzione mensile, abbiano voluto testualmente riferirsi a “*quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore*”, va posto l’accento sul fatto che esse hanno sentito, poi, la necessità di dire che per tale dovesse intendersi “*cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato*” ma con la decisiva, ulteriore, chiarificazione che questa dovesse essere determinata “*secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata*”.

Allora, piuttosto che all’ultima busta paga – evidentemente variabile nella composizione, a seconda delle vicende del mese di riferimento, nel corso del quale il lavoro straordinario può risultare non solo eventuale, quanto, per il sopra visto meccanismo collettivamente determinato, può essere retribuito ovvero compensato diversamente - risulta che le parti negoziali hanno voluto individuare una sorta di prototipo di ultima mensilità, ricavato dalla media della retribuzione annuale e, quindi, individuando una retribuzione giornaliera pari ad 1/360 di tutto quanto percepito nell’ultimo anno.

Proprio perchè il meccanismo, come detto, guarda al futuro ma sulla base di quando concretamente avvenuto nel passato, la definizione di retribuzione contributiva rifugge da previsioni astratte ripiegando, piuttosto, su determinazioni concrete, altrimenti non si spiegherebbero i ripetuti rimandi ulteriormente specificativi contenuti nella norma. Sarebbe stato bastevole il solo rimando alle retribuzioni collettivamente determinate, affidandone all’interprete la individuazione, mentre aver fatto perno sulla retribuzione dell’anno conclusosi prima dell’ammissione all’assegno induce a non poter prescindere dal verificare nel concreto quanto effettivamente percepito nell’individuato arco temporale.

Come se non bastasse, poi, le parti hanno ulteriormente richiamato il

quoziente tipico della determinazione contributiva adottato dall'istituto di previdenza di 1/360, per stabilire la retribuzione giornaliera su cui effettuare il calcolo contributivo. Ed, inoltre, se non fosse stato sufficiente, hanno inteso specificare, per sopramerco, che la retribuzione annua a cui riferirsi era quella individuata "*secondo il criterio comune*" che altri non è se non un richiamo della concreta percezione nummaria.

Sulla base di tutti questi elementi ermeneutici il Collegio ritiene che la retribuzione a cui riferirsi per il detto calcolo debba tenere conto di tutto quanto percepito - ivi compresa la retribuzione del lavoro straordinario - nel corso dell'anno precedente, considerato un arco temporale sufficiente per fare estrapolare una quota mensile rappresentativa della retribuzione tipo che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se fosse rimasto in attività.

All'infondatezza dell'appello segue l'onere delle spese, liquidate come in dispositivo.

(Omissis)